



# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione. n. del 12/05/2021

## **Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio**

1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio della Comunità Collinare "Tra Langa e Monferrato" ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n.32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale della Comunità Collinare "Tra Langa e Monferrato".
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lsg. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

## **Art. 2. Composizione della Commissione**

1. La Commissione è composta da n. 5 componenti nominati dalla Giunta dell'Unione, secondo i criteri definiti all'art.4 sopra citato e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n.4-10229.
2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o essere dipendenti presso i Comuni della Comunità Collinare di cui all'art. 1, terzo comma.
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

## **Art. 3. Durata in carica della Commissione**

1. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta dell'Unione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. La commissione deve essere rinnovata entro 180 giorni dal rinnovo della compagine amministrativa.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta dell'Unione non li abbia sostituiti.

I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

3. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza é dichiarata dal Comitato Amministrativo.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

#### **Art. 4. Funzionamento della Commissione per il paesaggio**

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.

2. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due commissari.

3. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce una volta al mese. Qualora lo ritenga opportuno il Presidente può convocare la Commissione per riunioni straordinarie. Per le riunioni straordinarie ai componenti viene riconosciuto un rimborso spese forfetario di € 50,00 a seduta. Il costo del rimborso spese delle riunioni straordinarie trova copertura nelle spese di istruttoria delle singole istanze. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due componenti.

4. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

5. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

6. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 11.

7. Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza

d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

8. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

10. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

11. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.

12. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

13. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.